

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 65

(Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993. Interventi sostenuti dal FSE)(programma 5.1.1.)

- 1.** La spesa di lire 3.510 milioni autorizzata per l'anno 1996 dal combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera a), dall'articolo 32, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è ridotta di lire 2.830 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
- 2.** La spesa di lire 8.190 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge regionale 35/1995, è ridotta di lire 5.470 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 3.** Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2, sul capitolo 176 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 a titolo di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.